

LE MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE

FISCO			
	Tema	Misure	Note
1	<p>Sospensione versamenti per soggetti che svolgono attività prevalente nei settori più colpiti (turismo, palestre, bar, ristoranti, pasticcerie, società sportive, aziende termali)</p> <p>(art.8, co.1, DL 9; art. 61, co.3,4,5, DL 18; ris. 12/E, 14/E, circ. 8/E, circ. inps 52)</p>	<p>Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 (società sportive al 31 maggio) i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (anche per Iva di gruppo e gruppo Iva se ricavi prevalenti in tali settori). I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 1° giugno 2020 (società sportive al 30 giugno), o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno. La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.</p>	
2	<p>Sospensione versamenti per imprese e professionisti residenti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e per imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro</p> <p>(art. 62, co.2 e 5, DL 18)</p>	<p>Sospesi dall'8 marzo al 31 marzo 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'Iva. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno.</p>	
3	<p>Sospensione versamenti per imprese e professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con ricavi o compensi 2019 non superiori a euro 50 mil e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 33% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019; - con ricavi o compensi 2019 superiori a euro 50 mil e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 50% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019; - che hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 marzo 2019 <p>(art. 18, co.1-5, 7, DL. 23, circ.9)</p>	<p>Sospesi per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'Iva. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno.</p> <p>Per i soggetti che certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione si compie sulla somma dei due elementi. In caso di assenza di obbligo di emissione fattura o corrispettivi si fa riferimento a ricavi e compensi. Il fatturato va inteso riferito alla data di effettuazione dell'operazione (e non, per le fatture differite, alla data di emissione).</p> <p>La verifica su marzo e aprile vale anche per gli autotrasportatori (che annotano entro il trim. successivo).</p>	

4	<p>Sospensione versamenti per enti non commerciali, enti del terzo settore e religiosi, che svolgono attività istituzionale e non in regime d'impresa (se svolgono attività d'impresa in via prevalente rientrano nelle altre casistiche)</p> <p>(art. 18, co.5, 7, DL 23)</p>	<p>Sospesi per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno</p>
5	<p>Sospensione versamenti per imprese e professionisti residenti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 33% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019</p> <p>(art. 18, co.6 e 7, DL 23)</p>	<p>Sospeso per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) il versamento dell'iva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno</p>
6	<p>Versamenti a PA scaduti il 16 marzo non sospesi</p> <p>(art. 21, DL 23)</p>	<p>Sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.</p>
7	<p>Lavoratori autonomi e agenti con compensi o ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro</p> <p>(art. 19, DL 23)</p>	<p>Nessuna ritenuta d'acconto su compensi e provvigioni percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 in assenza di dipendenti nel mese precedente e rilasciando apposita dichiarazione. Le ritenute d'acconto non operate devono essere versate dagli stessi contribuenti entro il 31 luglio 2020 o fino a un massimo di 5 rate mensili da luglio.</p>
8	<p>Acconti ires, irpef, sostitutive, irap, cedolare, ivie, ivafe 2020</p> <p>(art. 20, DL 23, circ. 9)</p>	<p>Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, niente sanzioni e interessi in caso versamento degli acconti in misura inferiore all'80% delle imposte dovute a saldo col metodo previsionale.</p>
9	<p>Imposta di bollo su fatture elettroniche</p> <p>(art. 26, DL 23)</p>	<p>Se l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trim. 2020 è inferiore a 250 euro il versamento può essere effettuato nei termini del 2° trim., che diventa il 3° se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel 2° trim., l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro.</p>

10	<p>Sospensione adempimenti fiscali</p> <p>(art. 62, co.1 e 6, DL 18; circ. 8/E; art. 22 e 23, DL 23, circ. 9)</p>	<p>Sospesi gli adempimenti fiscali (dichiarazione iva, intrastat, liquidazione periodica, esterometro, modello TR, dichiarazione di successione, registrazione atti e relativo pagamento imposta di registro, comunicazione annuale e mensili holding, risposte all'Ade) in scadenza dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, prorogati al 30 giugno. No rinvio per fatture e corrispettivi telematici e controlli ritenute negli appalti, ma DURF emessi fino al 29 febbraio prorogati fino al 30 giugno. Proroga al 30 aprile per l'invio delle CU. Le CU su redditi esenti e non dichiarabili in pre-compilata devono essere presentate entro il 2 novembre.</p>
11	<p>Sospensione cartelle esattoriali e accertamenti esecutivi</p> <p>(art. 68, co. 1 e 2, DL 18 – Circ. 5/E)</p>	<p>Sospesi i versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle entrate e degli enti locali, avvisi di addebito dell'Inps. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 con possibilità di chiedere preventivamente la rateazione all'agente della riscossione.</p>
12	<p>Sospensione rottamazione ter e saldo e stralcio</p> <p>(art. 68, co. 3, DL 18)</p>	<p>Sono postergate al 31 maggio 2020 la rata scadente al 28 febbraio della «rottamazione-ter» nonché quella del 31 marzo relativa al «saldo e stralcio».</p>
13	<p>Attività di controllo e accertamento</p> <p>(art. 67, co. 4, DL 18)</p>	<p>Sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 tutti i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.</p> <p>Termini di decadenza per accertamenti e rettifiche prorogati di 2 anni.</p>
14	<p>Sospensione risposte a interpelli</p> <p>(art. 68, co. 2, DL 18 – Circ. 4/E)</p>	<p>Sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini di risposta dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, inclusi quelli relativi a nuovi investimenti; adempimento collaborativo; patent box; cooperazione e collaborazione rafforzata; accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.</p>

15	<p>Sospensione dei termini. Contenzioso tributario, procedimenti amministrativi e validità atti e certificati</p> <p>(art. 83, art. 103, DL 18-Circ. 6/E e 8/E; art. 36, DL 23)</p>	<p>Dal 9 marzo all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari (es. impugnazione degli avvisi di accertamento, anche previa domanda di mediazione, e delle sentenze, richieste di misure cautelari in materia tributaria, costituzioni in giudizio, controdeduzioni, memorie, riassunzioni) nonché quelli relativi ad istituti di definizione agevolata (es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione delle sole sanzioni). L'inizio dei termini che partono durante il periodo di sospensione è differito al 12 maggio. Il decorso dei termini relativi al contenzioso incombenti sugli uffici impositori è sospeso fino al 31 maggio. Il contributo unificato è assolto telematicamente. Udienze civili e penali, escluse quelle avanti la Corte di Cassazione, sono sospese fino all'11 maggio. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, sono validi fino al 15 giugno 2020.</p>
16	<p>Sospensione dei termini per i requisiti prima casa</p> <p>(art. 24, DL. 23, circ. 9)</p>	<p>I termini (18 mesi per il trasferimento della residenza, un anno per il riacquisto in caso vendita entro 5 anni, o per ottenere il credito d'imposta o per alienare l'abitazione in caso di nuovo acquisto) per non perdere i benefici dell'imposta di registro al 2% (o dell'iva al 4%) e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro, sull'acquisto della prima casa sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.</p>
17	<p>Assistenza fiscale a distanza per il modello 730</p> <p>(art. 25, DL. 23)</p>	<p>CAF e professionisti abilitati possono acquisire telematicamente le deleghe dei contribuenti necessarie per gestire l'attività di assistenza fiscale, salvo ricevere gli originali alla cessazione delle misure restrittive.</p>
18	<p>Premio al lavoro svolto non in modalità agile</p> <p>(art. 63, DL 18 – ris. 17/E, circ. 8/E, ris. 18/E)</p>	<p>Ai dipendenti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro spetta un premio non tassato, per il mese di marzo 2020, riconosciuto nella retribuzione di aprile, pari a 100 euro da riportare ai giorni di lavoro svolti (ferie, malattia e permessi non sono considerati) non in modalità agile nel predetto mese rispetto a quelli contrattualizzati, indipendentemente se full o part time. L'anticipazione effettuata dai sostituti di imposta è recuperata con mod. F24, cod. 1699, senza limiti.</p>
19	<p>Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</p> <p>(art. 64, DL.18; art. 30, DL 23)</p>	<p>Ad imprese e professionisti è riconosciuto, per il 2020, un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza, fino ad un massimo di 20.000 euro.</p>

20	<p>Credito d'imposta per botteghe e negozi</p> <p>(art. 65, DL 18 – Ris. 13/E, circ. 8/E)</p>	<p>Alle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020 è riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione con mod. F24, cod. 6914, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione pagato (non per canone di affitto d'azienda) relativo al mese di marzo 2020, dei soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p>
21	<p>Erogazioni liberali</p> <p>(art. 66, DL. 18, circ. 8/E; art. 27, DL 23)</p>	<p>Per le erogazioni liberali in denaro o in natura (senza applicazione dell'iva solo per prodotti alimentari e farmaceutici), effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni, causale «emergenza COVID-19», spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle persone fisiche e agli enti non commerciali, una detrazione dall'irpef pari al 30%, max 30.000 euro; - ai soggetti titolari di reddito d'impresa, l'integrale deduzione dal reddito d'impresa anche ai fini irap.
22	<p>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari</p> <p>(art. 98, D.L 18)</p>	<p>Per il 2020, il credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è concesso nella misura del 30% dell'intera spesa sostenuta (e non nella misura del 75% dell'incremento) per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Le domande devono essere presentate dal 1° al 30 settembre 2020.</p>

LAVORO

Tema	Misure	Note
AMMORTIZZATORI SOCIALI		
<p>Disposizioni comuni a tutti gli ammortizzatori sociali (CIGO, assegno ordinario, CIGD). DL. 18 e 23.</p> <p>Le imprese con più di 15 dipendenti non coperte da GICS o CIGO, e quelle con dipendenti tra 6 e 15, ricorrono alle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale o, in assenza, al Fondo di integrazione salariale (FIS), che erogano un assegno ordinario. Le imprese i cui Fondi bilaterali non coprono tutte le causali (ad esempio crisi, ma non eventi impreveduti) e che non possono quindi accedere al FIS e quelle fino a 5 dipendenti, ricorrono alla CIGD. La misura della prestazione è fissata nell'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, tenendo però conto dei massimi mensili erogabili. In caso di ricorso al FIS non spetta l'assegno familiare.</p>	<p>Sono previsti per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID-19; per i dipendenti già in forza al 17 marzo 2020 (o assunti successivamente in caso di cambio d'appalto o trasferimento d'azienda); durata max. 9 settimane anche non consecutive e frazionate (ovvero tenendo conto del numero di giorni di effettivo utilizzo dell'ammortizzatore diviso per 5 o per 6 a seconda che in azienda sia utilizzata la settimana corta o lunga), con utilizzo entro agosto 2020 (nessun limite temporale per la CIGD); possono decorrere dal 23 febbraio 2020; i periodi usufruiti non sono computati ai fini della durata massima consentita dai corrispondenti strumenti ordinari; non è previsto il pagamento di contribuzione addizionale; sono previsti limiti di spesa per ciascuna tipologia di integrazione; non è necessario il previo utilizzo delle ferie maturate (messaggio INPS n. 3777/2019).</p>	

<p>23</p>	<p>CIGO e assegno ordinario (art. 19, DL 18 – Circ. inps 47)</p>	<p>I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO o per i quali trova applicazione un Fondo di Solidarietà Bilaterale o le aziende iscritte al FIS con più di 5 dipendenti, possono richiedere la CIGO o l'assegno.</p> <p>E' possibile il pagamento diretto da parte dell'INPS senza obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie (ABI e parti sociali hanno siglato convezione il 30.3 per l'anticipazione ai lavoratori); le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2 (compensazione in F24 o rimborso). Non è necessario l'accordo sindacale, ma solo una comunicazione informativa. La domanda va inoltrata all'INPS, causale «COVID 19-nazionale, entro la fine del quarto mese successivo al mese di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Le domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario Fis sono presenti sul sito Inps (www.inps.it) accedendo all'area «servizi per consulenti e aziende», opzione «Cig e fondi di solidarietà».</p>
<p>24</p>	<p>CIGO per aziende che hanno in corso una CIGS (art. 20, DL 18 - Circ. inps 47) Assegno di solidarietà convertito in assegno ordinario (art.21, DL. 18; circ. inps 47)</p>	<p>I datori di lavoro che il 23.02.2020 avevano in corso una CIGS possono richiedere la CIGO con sospensione della CIGS in corso.</p> <p>E' possibile convertire l'assegno di solidarietà in corso di fruizione alla data del 23.2.2020 erogato dal FIS in assegno ordinario.</p>
<p>25</p>	<p>Cassa in deroga (CIGD) (art.22, DL 18 -DM Min. Lav. 24.3; circ. inps 47)</p>	<p>I datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario (ad esclusione dei datori di lavoro domestici) che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID-19, possono richiedere la CIGD, previo accordo tra le Regioni o Province Autonome e i Sindacati (alcune Regioni richiedono accordi tra le imprese e i Sindacati). L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. È ammesso solo il pagamento diretto da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per le imprese con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome la CIGD è riconosciuta dal Ministero del lavoro con domande corredate dall'accordo sindacale e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.</p>

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO

26	<p>Congedi e indennità per i lavoratori del settore privato</p> <p>(art. 23, DL 18 – circ. inps 44 e 45)</p>	<p>Dal 5 marzo, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e gli autonomi iscritti all' Inps, con figli fino a 12 anni, hanno diritto ad un congedo parentale fino a 15 giorni e godranno di un'indennità pari al 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa. In alternativa, i su citati lavoratori possono optare per un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitter (regolarmente assunta) nel limite massimo complessivo di 600 euro, tramite libretto di famiglia e registrazione al sito dell'INPS.</p>	
27	<p>Astensione dal lavoro</p> <p>(art. 23, DL 18)</p>	<p>I dipendenti con figli tra i 12 e 16 anni, in assenza di altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro, hanno diritto all'astensione dal lavoro, con conservazione del posto di lavoro, ma senza indennità o contribuzione figurativa.</p>	
28	<p>Permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/92</p> <p>(art. 25, DL 18 – circ. inps 45)</p>	<p>Per coloro che devono assistere un familiare disabile grave, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>	
29	<p>Trattamento per quarantena</p> <p>(art. 26, DL 18)</p>	<p>Il periodo in quarantena con sorveglianza attiva per lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e pensionistico.</p>	
30	<p>Proroga domande Naspi e Dis-coll</p> <p>(art. 33, DL 18)</p>	<p>Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nel 2020, il termine di presentazione delle domande disoccupazione Naspi e Dis-coll è prorogato da 68 a 128 giorni.</p>	
31	<p>Sospensione contributi colf</p> <p>(art. 37 DL 18)</p>	<p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi inps e inail dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, che dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020.</p>	
32	<p>Smart working lavoratori disabili</p> <p>(art. 39, DL 18)</p>	<p>I lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie o con familiari disabili hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro, se compatibile, in modalità agile (smart working).</p>	

33	<p>Indennità professionisti, co.co.co, artigiani e commercianti</p> <p>(art. 27, 28 DL 18 – circ. inps 49)</p>	<p>Agli artigiani, commercianti e agenti di commercio, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta, dall'Inps per il mese di marzo, un'indennità non tassata pari a 600 euro. Domande dal 1° aprile</p>	
34	<p>Indennità lavoratori turismo, spettacolo e operai, collaboratori sportivi</p> <p>(art. 29, 30, 38, DL 18)</p>	<p>E' riconosciuta dall'Inps un'indennità non tassata di 600 euro: ai dipendenti stagionali nel settore turismo, in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 16.3.2020, agli operai agricoli, nonché ai lavoratori (non dipendenti) dello spettacolo con reddito annuo non superiore a 50.000 euro. Ai titolari di rapporti di collaborazione con società e associazioni sportive dilettantistiche, l'indennità è riconosciuta da Sport e Salute spa.</p>	
35	<p>Fondo per il reddito di ultima istanza: indennità per professionisti ordinistici e lavoratori a tempo scaduti</p> <p>(art. 44, DL. 18; art. 34, DL 23)</p>	<p>I professionisti iscritti a Casse di previdenza, non titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione, possono presentare dal 1° al 30 aprile alle rispettive Casse domanda per il riconoscimento di un'indennità di 600 euro se hanno chiuso la partita iva dal 23 febbraio al 31 marzo, se nel 2018 hanno conseguito un reddito fino a 35.000 euro (con restrizioni all'attività), o compreso tra 35.000 e 50.000 euro con riduzione comprovata di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell'emergenza sanitaria.</p> <p>L'indennità è riconosciuta anche ai dipendenti a tempo che scadono in questo periodo.</p>	
36	<p>Sospensione licenziamenti per giustificato motivo oggettivo</p> <p>(art. 46, DL 18)</p> <p>Sospensione licenziamenti assistenti di parenti disabili</p> <p>(art. 47, DL 18)</p>	<p>Dal 17 marzo al 15 maggio 2020 sono sospesi tutti i licenziamenti «economici», di natura individuale (per giustificato motivo oggettivo) o di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991), qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.</p> <p>Sospensione fino al 30 aprile di lavoratori assistenti di parenti disabili.</p>	

LIQUIDITÀ

	Tema	Misure	Note
MORATORIE PER PMI E PROFESSIONISTI			
		Possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI - con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro) e professionisti che non abbiano esposizioni deteriorate, in particolare rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare, anche via pec, un'autocertificazione (ex art. 47, DPR 445/2000) di aver subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, quali quelle previste dall'Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo 2020	
37	Divieto revoca affidamenti (art. 56, DL 18)	Divieto di revoca, totale o parziale, fino al 30 settembre degli importi delle aperture di credito e delle anticipazioni su crediti, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, esistenti al 29.2.2020 o, se maggiori, degli importi esistenti al 17.3.2020	
38	Moratoria rimborso prestiti non rateali (art. 56, DL 18)	Il rimborso dei prestiti non rateali che scade prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, insieme agli eventuali elementi accessori (es. garanzie)	
39	Moratoria rate mutui e canoni leasing (art. 56, DL 18)	Moratoria sino al 30 settembre per il pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti rateali (compresi i leasing), con conseguente allungamento del piano di rimborso, senza applicazione di nuovi o maggiori oneri e con allungamento automatico della garanzia del Fondo PMI. La sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi della «Nuova Sabatini».	

<p>40</p>	<p>Potenziamento del Fondo di garanzia: finanziamenti alla generalità delle PMI e alle imprese con non più di 499 dipendenti</p> <p>(art. 13, DL 23; circ. ABI 9.4)</p> <p>In tutti i casi, le banche dovrebbero prevedere istruttorie semplificate, essendo la valutazione limitata all'analisi della sola struttura economico-finanziaria dei richiedenti (con esclusione della c.d. valutazione andamentale).</p>	<p>a) L'accesso al Fondo è gratuito ed è eliminata la commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni finanziarie non andate a buon fine; è previsto un tasso agevolato</p> <p>b) L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni. Sono ammesse alla garanzia anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499</p> <p>c) Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la percentuale massima di copertura è innalzata* dall'80% al 90% per gli interventi di garanzia diretta (e dal 90% al 100% per interventi di riassicurazione), a condizione che l'importo totale delle operazioni garantite non superi alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario relativa al 2019; - il 25% del fatturato totale del 2019; - il fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le PMI, e per i successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 <p>d) Per le operazioni non aventi la durata e le caratteristiche di cui sopra, la percentuale massima di copertura è pari all'80% per gli interventi di garanzia diretta, e al 90% per gli interventi di riassicurazione</p> <p>e) La garanzia interviene anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020</p> <p>f) Ammessi al rilascio della garanzia, nei limiti dell'80% per la garanzia diretta e 90% per riassicurazione, anche i finanziamenti per operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un importo superiore almeno del 10% all'importo residuo dell'originario debito rinegoziato</p> <p>g) Disposto l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza Coronavirus</p> <p>h) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020; sono escluse le imprese che presentano posizioni classificate come «sofferenze»;</p> <p>i) La garanzia è concessa anche alle imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse al concordato con continuità, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o presentato un piano attestato di risanamento purché, alla data del 9 aprile, le loro esposizioni non siano classificate come deteriorate, non presentino importi in arretrato rispetto al piano e la banca presuma il rimborso integrale dell'esposizione.</p> <p>(*) L'art. 13 condizionava l'efficacia della norma all'autorizzazione della Commissione Europea, pervenuta il 14.4.2020</p>
-----------	--	--

41	<p>Finanziamenti a PMI e imprese con non più di 499 dipendenti con ricavi non superiori a € 3.200.000</p> <p>(art. 13, co. 1, lett. n, DL 23)</p>	<p>Per le imprese con ricavi non superiori a € 3.200.000, che autocertifichino di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19, la garanzia del Fondo può essere cumulata con garanzia Confidi o altro soggetto abilitato, sino a copertura del 100%, purché non superiore al 25% dei ricavi.</p>	
42	<p>Finanziamenti a PMI, imprese con non più di 499 dipendenti e persone fisiche fino a € 25.000</p> <p>(art. 13, co. 1, lett. m, DL 23)</p>	<p>I nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi) a favore di PMI che autocertifichino di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19 (modulo scaricabile sul sito «Fondidigaranzia.it»), sono coperti al 100% (*) con rimborso del capitale non prima di 24 mesi e durata fino a 72 mesi. L'intervento del Fondo è automatico e senza valutazione.</p> <p>(*) L'art. 13 condizionava l'efficacia della norma all'autorizzazione della Commissione Europea, pervenuta il 14.4.2020</p>	
43	<p>Prestiti garantiti da SACE a PMI (c.d. «Garanzia Italia»)</p> <p>(art. 1, DL 23)</p>	<p>SACE concede, fino al 31 dicembre 2020*, alle PMI (inclusi i lavoratori autonomi), che abbiano esaurito l'utilizzazione del Fondo, garanzie, fino al 90%, senza istruttoria, su nuovi finanziamenti, per costi del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività localizzati in Italia, a condizione che non siano superiori al maggiore dei seguenti limiti:</p> <p>i) 25% del fatturato dell'impresa, o del gruppo, relativo al 2019;</p> <p>ii) il doppio dei costi del personale dell'impresa, o del gruppo, relativi al 2019.</p> <p>I prestiti devono essere rimborsati entro 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.</p> <p>Il soggetto finanziato deve impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020, gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e non rientrare, al 31 dicembre 2019, nella categoria delle «imprese in difficoltà», né presentare al 29 febbraio 2020 «esposizione deteriorate» nei confronti del sistema bancario.</p> <p>(*) L'art. 1 condizionava l'efficacia della norma all'autorizzazione della Commissione Europea, pervenuta il 14.4.2020</p>	

44	<p>Sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa</p> <p>(art. 54, DL 18; DM 25.3.20)</p> <p>(art. 12 D.L. 23)</p>	<p>Fino al 17 dicembre 2020 (e fino al 9 gennaio 2021, per mutui in ammortamento da meno di un anno) lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni, ditte individuali, artigiani e professionisti lavoratori autonomi che autocertifichino di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, possono inoltrare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per mutui prima casa (c.d. -fondo Gasparrini-) per ottenere la sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa. Non è richiesta la presentazione della dichiarazione ISEE (art. 54).</p>	
45	<p>Moratoria finanziamenti imprese esportatrici</p> <p>(art. 58, DL 18)</p>	<p>Con riferimento ai mutui concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (L. 29 luglio 1981, n. 394), può essere disposta la sospensione fino a 12 mesi del pagamento per capitale ed interessi delle rate in scadenza nel 2020 con allungamento del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (art. 58).</p>	
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE GRANDI IMPRESE			
46	<p>Intervento della Cassa depositi e prestiti</p> <p>(art. 57, DL 18)</p>	<p>Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19, operanti in specifici settori, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo PMI, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta. Un successivo decreto ministeriale stabilirà criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e individuerà i settori interessati.</p>	

47	<p>Prestiti garantiti da SACE (c.d. «Garanzia Italia»)</p> <p>(art. 1, DL 23; circ. ABI 9.4)</p>	<p>SACE concede, fino al 31 dicembre 2020*, garanzie su nuovi finanziamenti, destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività localizzate in Italia a condizione che non siano superiori al maggiore dei seguenti limiti:</p> <p>i) 25% del fatturato dell'impresa, o del gruppo, relativo al 2019;</p> <p>ii) il doppio dei costi del personale dell'impresa, o del gruppo, relativi al 2019.</p> <p>I prestiti devono essere rimborsati entro 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.</p> <p>La garanzia copre il finanziamento fino al:</p> <p>i) 90% per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, senza istruttoria da parte di SACE;</p> <p>ii) 80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con oltre 5000 dipendenti in Italia;</p> <p>iii) 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.</p> <p>Il soggetto finanziato deve impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020, gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e non rientrare, al 31 dicembre 2019, nella categoria delle «imprese in difficoltà», né presentare al 29 febbraio 2020 «esposizioni deteriorate» nei confronti del sistema bancario.</p> <p>Sono previste specifiche commissioni a SACE e tassi agevolati</p> <p>(*) L'art. 1 condizionava l'efficacia della norma all'autorizzazione della Commissione Europea, pervenuta il 14.4.2020</p>	
----	--	--	--